

COMMISSIONI RIUNITE

INDUSTRIA (XII) - IGIENE E SANITÀ PUBBLICA (XIV)

3.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 20 MARZO 1986

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA XII COMMISSIONE SEVERINO CITARISTI

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):		DE LORENZO FRANCESCO, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i>	5, 8
Modifiche alla legge 16 agosto 1962, numero 1354, modificata dalla legge 16 luglio 1974, n. 329, recante disciplina igienica della produzione e del commercio della birra in Italia (<i>Approvato dalla X Commissione permanente del Senato</i>) (2939)	3	GIOVANNINI ELIO	8
CITARISTI SEVERINO, <i>Presidente della XII Commissione</i>	3, 6, 8	GRASSUCCI LELIO	7, 8
BIANCHINI GIOVANNI	8	LUSSIGNOLI FRANCESCO, <i>Relatore per la XIV Commissione</i>	7, 8
		PASTORE ALDO	7
		RIGHI LUCIANO, <i>Relatore per la XII Commissione</i>	7
		SANESE NICOLA, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato</i>	3

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 12.

DANTE ORESTE ORSENIGO, *Segretario della XII Commissione*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(E approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: **Modifiche alla legge 16 agosto 1962, n. 1354, modificata dalla legge 16 luglio 1974, n. 329, recante disciplina igienica della produzione e del commercio della birra in Italia (Approvato dalla X Commissione permanente del Senato) (2939).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 16 agosto 1962, n. 1354, modificata dalla legge 16 luglio 1974, n. 329, recante disciplina igienica della produzione e del commercio della birra in Italia, già approvato dalla X Commissione permanente del Senato nella seduta del 3 giugno 1985.

Ricordo che è stata già svolta la relazione sul provvedimento e che la Commissione ha preso atto del parere fornito dalla Commissione agricoltura.

Do la parola al rappresentante del Governo affinché fornisca le informazioni richieste nel corso delle precedenti sedute.

NICOLA SANESE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Esporrò, punto per punto, la posizione del Governo in merito al parere espresso dall'XI Commissione sul provvedimento al nostro esame.

La prima osservazione riguarda l'articolo 1, del quale è stata chiesta la sop-

pressione, formulata dalla XI Commissione con la motivazione che il mantenimento dello *status quo* risulterebbe più adeguato alle disposizioni comunitarie. Questa affermazione è del tutto infondata ed è pertanto da respingere per le seguenti ragioni: l'aumento dal 25 al 35 per cento della percentuale di cereali non maltati (riso e semole di mais) in sostituzione del malto d'orzo soddisfa alcune importanti esigenze, tra le quali quella comunitaria.

La Commissione della CEE aveva addirittura richiesto l'aumento al 40 per cento della percentuale dei cereali, per allineare la legislazione italiana a quella degli altri paesi comunitari nei quali la situazione è la seguente: Francia, Olanda, Belgio e Lussemburgo, 40 per cento; Regno Unito, Irlanda e Danimarca, illimitata; Germania, divieto di impiegare cereali non maltati in base ad una legge che risale al 1500 e che è tuttora in vigore.

Per questo motivo la Germania è già stata denunciata alla Corte di giustizia della CEE e la sentenza, che sarà sicuramente di condanna, dovrebbe venire emessa entro i primi mesi del corrente anno.

I ministeri competenti, d'accordo con la Commissione della CEE, hanno comunque ritenuto di non accogliere totalmente la richiesta della Commissione stessa, limitando l'aumento al 35 per cento perché, oltre tale percentuale, non risulterebbero più sufficienti gli enzimi naturali contenuti nel malto (alfa e beta - amilasi) che provocano la saccarificazione dell'amido derivante dai cereali non maltati.

Di conseguenza si renderebbe necessaria l'aggiunta di enzimi amilolitici (che sono degli stimolanti della saccarificazione), il cui impiego è vietato in Italia, ma è ammesso in quasi tutti gli altri paesi comunitari.

In ogni caso è da tener presente che la soppressione dell'articolo 1 comporterebbe l'immediata denuncia dell'Italia alla Corte di giustizia.

Altra ragione che contrasta con il parere espresso dalla Commissione agricoltura è di ordine economico: il malto costa circa 54 mila lire al quintale e se ne importano annualmente dall'estero circa 600 mila quintali, che coprono il 40 per cento del fabbisogno dell'industria birraria.

Le rotture di riso costano circa 35 mila lire al quintale e la produzione nazionale è eccedentaria. La semola di mais costa circa 32 mila lire al quintale e la produzione nazionale di questo cereale negli ultimi otto anni è andata via via aumentando, fino a coprire quasi tutto il fabbisogno interno.

Pertanto, il maggiore impiego dei cereali non maltati comporterebbe un notevole vantaggio per la nostra agricoltura e per la bilancia dei pagamenti con l'estero.

L'ultima ragione è di carattere merceologico e consiste nel miglioramento della stabilità chimico-fisica del prodotto e del gusto, che diventa più secco ed è quindi più apprezzato dai consumatori nei paesi a clima prevalentemente caldo come l'Italia.

Per quanto riguarda l'articolo 2, concernente l'etichettatura e la definizione dei vari tipi di birra, la richiesta formulata dalla Commissione agricoltura di indicare il grado saccarometrico in etichetta è da respingere, perché le regole di etichettatura di tutti i prodotti alimentari, ivi compresa la birra, devono essere conformi a quelle stabilite dalla direttiva della CEE n. 70/112, recepita nell'ordinamento italiano con il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322. La sopra citata direttiva prevede una etichettatura uniforme in tutti i paesi comunitari, per consentire la libera circolazione delle merci; se uno Stato membro stabilisse indicazioni particolari o diverse, ostacolerebbe la circolazione delle merci violando le regole comunitarie.

Oltretutto, l'indicazione obbligatoria in etichetta del tipo di birra (normale, spe-

ciale e doppio malto), definito dalla vigente legislazione (articolo 2 della legge n. 1354 del 1962), costituisce di per sé denuncia del grado saccarometrico, in quanto ciascuna definizione implica la presenza di una determinata gradazione.

A titolo d'informazione, desidero precisare che recentemente è stato raggiunto un accordo, in sede comunitaria, per l'emanazione di una direttiva recante l'obbligo dell'indicazione in etichetta del grado alcolico anche per la birra, così come è già previsto per i vini, le acqueviti, eccetera. Questa direttiva dovrebbe venire adottata al più presto.

Quanto alla definizione dei vari tipi di birra, devo ricordare che quella analcolica esiste in tutti i paesi comunitari, compresa la Germania dov'è chiamata *alkoholfrei*. Questo tipo di birra è già previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1498, che determina le caratteristiche analitiche ed i requisiti dei vari tipi di birra ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 1354 del 1962, cioè risalente a oltre sedici anni fa.

Tale decreto stabilisce, per la birra analcolica, un contenuto in alcool non superiore all'uno per cento in volume. A tale riguardo è da precisare che si tratta di un principio generale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, concernente il « Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio delle acque gassate e delle bibite analcoliche », in base al quale qualsiasi bevanda, per essere definita analcolica, non può avere un contenuto in alcool superiore all'uno per cento.

Al fine di eliminare una discrasia esistente tra il citato decreto n. 1498 e la norma della legge speciale che, invece, non contiene la definizione di birra analcolica si è ritenuto opportuno completare con il disegno di legge in esame l'articolo 2 della legge, aggiungendo ai tre tipi di birra già definiti (normale, speciale e doppio malto) anche la « birra analcolica » per la quale, come già detto poc'anzi, è prevista una gradazione alcolica inferiore all'uno per cento, corrispondente a una gradazio-

IX LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (INDUSTRIA-SANITÀ) — SEDUTA DEL 20 MARZO 1986

ne saccarometrica compresa fra tre e otto.

La proposta di denominare la birra analcolica « birra dietetica » è del tutto infondata, in quanto gli alimenti dietetici possono essere definiti tali soltanto se sono stati approvati in base alla complessa e rigorosa procedura prevista dalla legge 29 marzo 1951, n. 327, « Disciplina della produzione e vendita di alimenti per la prima infanzia e prodotti dietetici », la quale stabilisce particolari regole di composizione e di etichettatura di tali prodotti — come l'indicazione in chilocalorie — nonché la vigilanza permanente sugli impianti di produzione.

Oltretutto, qualificare una birra a bassa gradazione alcolica e saccarometrica come « dietetica » costituirebbe una frode per i consumatori in quanto si attribuirebbero al prodotto qualità dietetiche che non possiede.

L'articolo 3 riguarda la limpidezza del prodotto. Nessuna legislazione birraria degli altri paesi comunitari prevede una correlazione tra la limpidezza e lo stato di conservazione del prodotto, per cui dall'articolo 6 della legge n. 1354 del 1962 è stato depennato questo requisito al fine di adeguare l'ordinamento italiano a quello degli altri paesi della CEE.

Infatti, in Belgio ed in Germania vengono normalmente commercializzate birre non filtrate e, quindi, contenenti residui di lievito che fanno proseguire la fermentazione dopo l'imbottigliamento e che, per questo motivo, risultano torbide e sedimentate.

Poiché alcune birre a fermentazione spontanea in bottiglia (come la Lambic e la Gueze) provenienti dal Belgio sono state sequestrate dai nostri organi di vigilanza, il governo di quel paese si è rivolto alla Commissione della CEE, che ha instaurato contro l'Italia una procedura di infrazione. Pertanto, la modifica proposta tende ad evitare la denuncia dell'Italia alla Corte di giustizia.

L'articolo 4 stabilisce una procedura più snella per la determinazione dei requisiti della birra. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che ha partecipa-

to con i propri rappresentanti alla stesura del disegno di legge in esame, non ha avuto nulla da eccepire circa la sua esclusione dal concerto ministeriale.

Per altro, il disegno di legge ha avuto l'approvazione del Consiglio dei ministri e nemmeno in quella sede è stata sollevata alcuna obiezione da parte dell'amministrazione dell'agricoltura.

Passando ad esaminare i vari tipi di chiusura, la legge n. 1354 del 1962 vieta, all'ultimo comma dell'articolo 10, l'impiego dei tappi meccanici muniti di ranelle di gomma (guarnizioni forate applicate al tappo di porcellana munito di attacco metallico alla bottiglia).

Poiché negli altri paesi comunitari, ed in particolare in Germania, sono tuttora in uso recipienti con chiusura a tappo meccanico, il divieto contenuto nella nostra legge costituisce un ostacolo agli scambi. Quindi, per evitare anche in questo caso la procedura di infrazione e la conseguente denuncia alla Corte di giustizia, si è proceduto all'abrogazione di tale divieto.

Infine, la richiesta di adeguare le sanzioni pecuniarie previste dalla citata legge n. 1354, richiesta formulata in una seduta precedente dal presidente della XII Commissione industria, onorevole Citaristi, non tiene conto che già da parecchi anni le sanzioni pecuniarie previste in tutte le leggi vengono adeguate con provvedimenti di carattere generale.

Non mi rimane che ricordare alla Commissione che le procedure di infrazione, avviate dai servizi della Commissione della CEE contro l'Italia, sono state per il momento sospese in attesa di una sollecitata approvazione del disegno di legge.

Per questo motivo invito le Commissioni ad esprimersi positivamente sul testo in esame.

FRANCESCO DE LORENZO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Desidero fare solo qualche piccola aggiunta a quanto ha già detto il collega Sanese solo al fine di una migliore comprensione del problema.

Circa il grado saccarometrico, a prescindere dalla denominazione che si vor-

rebbe dare di « birra analcolica », l'indicazione di cui all'articolo 2 si è resa necessaria per consentire la circolazione anche nel nostro paese di birre prodotte nella area comunitaria (birre analcoliche con grado saccarometrico fra sei e sette), mentre la legge n. 1354 fissa quello di undici come valore saccarometrico più basso.

Tuttavia, più rilevante appare il contenuto di alcool, che è attualmente fissato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1498.

Atteso che non è possibile eliminare dalla birra la componente alcolica al cento per cento, considero ingiustificata la definizione di birra dietetica. Prescindendo da tale considerazione, mi sembra evidente che una tale classificazione assoggetterebbe il prodotto alla disciplina generale sui prodotti dietetici e al relativo regolamento di esecuzione contenuto nel decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1953, n. 578. Si stabilisce, infatti, nello stesso che « sono considerati dietetici i prodotti alimentari che, allo scopo di rispondere ai requisiti richiesti dalle diete speciali o di completare ovvero di sostituire l'alimentazione ordinaria, subiscono uno speciale processo di lavorazione o vengono integrati con protidi, lipidi, glucidi, vitamine, sali minerali o comunque con sostanze atte a conferire particolari, definite proprietà dietetiche ».

Da quanto precede appare chiaro che non è possibile definire dietetica una birra solo perché ha un basso grado saccarometrico o una minore gradazione alcolica. Inoltre, il prodotto, quand'anche presentasse i requisiti dei prodotti dietetici, verrebbe comunque assoggettato alla registrazione. Mi dichiaro dunque contrario alla proposta formulata in questo senso.

Per quanto riguarda le osservazioni formulate dal presidente Citaristi in ordine alle sanzioni pecuniarie, stante la volontà della Commissione, faccio notare che si tratta di una problematica di carattere generale e che con gli articoli 113 e 114 della legge 24 novembre 1981, n. 689 è già stata incrementata la misura di tali pene di tre o cinque volte.

PRESIDENTE. Le argomentazioni addotte dal sottosegretario per l'industria non mi sembrano del tutto convincenti. Avendo ascoltato il parere del relatore per l'XI Commissione, il quale sosteneva la necessità di introdurre nella nostra agricoltura una diversificazione delle coltivazioni, avevo espresso l'opinione secondo cui un'incentivazione nella produzione dell'orzo produrrebbe effetti positivi. Il nostro paese, infatti, non potendo competere sul piano della quantità, deve puntare su un livello qualitativo particolarmente apprezzabile; solo in tal modo è possibile mantenere una certa quota del mercato interno e conquistare, eventualmente, parte di quello estero.

D'altra parte, poiché il sottosegretario Sanese ha espresso delle giuste considerazioni circa l'opportunità di recepire la specifica direttiva comunitaria, onde evitare un procedimento dinanzi alla Corte di giustizia, pregherei i presentatori delle proposte di modifica di considerare le osservazioni formulate dal Governo.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

Il quarto comma dell'articolo 1 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, come modificato dall'articolo 1 della legge 16 luglio 1974, n. 329, è sostituito dal seguente:

« Il malto d'orzo può essere sostituito con malto di frumento, con riso o con altri cereali, anche rotti o macinati o sotto forma di fiocchi fino alla percentuale massima del 35 per cento calcolata sul peso complessivo del cereale impiegato ».

L'onorevole Grassucci ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 1.

1. 1.

LELIO GRASSUCCI. Pur comprendendo le ragioni del sottosegretario, ho l'impressione che gli interessi di alcuni paesi europei vadano in una specifica direzione. Com'è noto, la Repubblica federale tedesca è il maggior produttore di birra, mentre il nostro paese può imporsi sul mercato solo grazie alla particolare qualità del prodotto, qualità che verrebbe compromessa qualora si procedesse ad una variazione delle percentuali delle componenti utilizzate.

ALDO PASTORE. Desidero aggiungere alle considerazioni espresse dall'onorevole Grassucci alcune specifiche riflessioni.

L'elevazione dell'impiego del malto di cereali diversi dall'orzo fino al 35-40 per cento comporta taluni problemi di ordine igienico-sanitario che non sono stati risolti e che la nostra legislazione attuale impedisce di risolvere. L'aumento della percentuale in oggetto determina, infatti, un correlativo maggiore impiego di enzimi, i quali a loro volta derivano da muffe e batteri.

Si tratta di enzimi che possono creare, in dosaggi più massicci, problemi di carattere sanitario che la nostra legislazione non ha ancora risolto.

Se si vuole elevare la percentuale di cereali diversi dall'orzo dal 25 al 35 per cento, si deve risolvere a monte la legislazione igienico-sanitaria che regola tutta questa materia ed in particolare l'impiego degli enzimi nella produzione di birra.

A parte questo, è noto - in quanto è scritto su tutti i trattati - che il pericolo della presenza di micotossine è assai più grave nei cereali non maltati e raccolti umidi come il mais, che non nel malto d'orzo.

Pertanto, il problema delle micotossine va tenuto presente e risolto prioritariamente, dal punto di vista igienico-sanitario e legislativo.

Se tutto questo non avverrà, non si potrà accedere alla richiesta di elevare la percentuale al 35 per cento, perché ciò comporterebbe la violazione delle norme igienico-sanitarie vigenti nel nostro paese in questa materia.

Per tutte queste ragioni raccomando alla Commissione l'approvazione dell'emendamento 1. 1.

LUCIANO RIGHI, *Relatore per la XII Commissione*. Dagli interventi degli onorevoli Pastore e Grassucci sono emersi problemi sostanziali agli effetti dell'approvazione del provvedimento.

La prima questione evidenziata dall'onorevole Pastore consiste nel fatto che, oltre un certo limite, l'aggiunta di enzimi comporta la necessità di una revisione delle norme in campo sanitario.

Proporrei, pertanto, la formazione di un comitato ristretto per approfondire maggiormente le obiezioni formulate dall'onorevole Pastore.

Avevo in animo di chiedere ai colleghi di ritirare gli emendamenti presentati, ma ora, alla luce delle considerazioni svolte dal collega, ritengo che il problema incida sulla sostanza stessa della legge.

FRANCESCO LUSSIGNOLI, *Relatore per la XIV Commissione*. Concordo sulla proposta del collega Righi, anche se debbo dichiararmi un po' sorpreso - mi rivolgo soprattutto al collega Pastore - in quanto mi pareva che il Governo avesse fornito dati abbastanza esaurienti.

Non sono né un medico né un chimico, ma poiché l'ossatura del provvedimento e le affermazioni del rappresentante del Governo derivano direttamente dallo spirito della direttiva comunitaria, non ho motivo di pensare che non siano state considerate tutte le questioni di carattere igienico-sanitario cui si è fatto riferimento.

Poiché questo pare non sia avvenuto, secondo le affermazioni dell'onorevole Pastore, non posso che associarmi alla proposta del collega Righi.

Desidero precisare che alcune risposte che avevo tentato di fornire nella seduta precedente scaturivano non da una improvvisazione, ma da prese di posizione dell'Istituto superiore di sanità, già consultato prima della stesura del provvedimento. Tali dati sono gli unici strumenti che abbiamo per procedere nel nostro lavoro.

IX LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (INDUSTRIA-SANITÀ) — SEDUTA DEL 20 MARZO 1986

Suggerirei a tale proposito di richiedere il parere agli organi tecnici del Ministero della sanità i quali, con argomentazioni più convincenti delle mie per competenza e conoscenze, possono rassicurarci circa le preoccupazioni emerse dal dibattito.

FRANCESCO DE LORENZO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Desidero innanzitutto dichiarare che deve essere chiarito ogni dubbio sollevato in merito a questa materia.

Non sono in questo momento in grado di fornire risposte esaurienti, trattandosi di approfondire delicate tematiche di tecnica alimentare, come l'equilibrio della presenza percentuale degli enzimi.

Certamente l'onorevole Pastore, avendo studiato ed approfondito il problema, avrà addotto motivazioni valide; devo però ritenere che il Ministero abbia anch'esso valutato tali questioni. Pertanto, la costituzione di un comitato ristretto per approfondire gli aspetti igienico-sanitari della normativa può risultare utile per superare ogni dubbio ed arrivare celermente alla conclusione dell'*iter* del provvedimento.

FRANCESCO LUSSIGNOLI, *Relatore per la XIV Commissione*. Conoscendo il collega Pastore, non ho motivo di ritenere che le preoccupazioni che egli ha esposto non sussistano; inoltre il problema non può non toccarci, dal momento che la birra consumata in Italia è in buona parte di importazione, con caratteristiche differenti dal punto di vista igienico-sanitario, in base alle diverse normative.

Stabilendo per la produzione italiana caratteristiche analoghe a quelle degli altri paesi comunitari non solo non si tutela il consumatore ma, in un certo senso, si mortifica la nostra economia nel settore in confronto a quella dei paesi concorrenti.

LELIO GRASSUCCI. Mi sembra che le riserve emerse dal punto di vista sanitario meritino un approfondimento, per cui mi dichiaro favorevole al rinvio della discussione.

Per quanto riguarda il contenuto degli articoli 1 e 2, non ritengo che la CEE possa impedire all'Italia di produrre birra con il solo malto; di fatto, però, essa lo impedisce nel momento in cui rimane la denominazione prevista all'articolo 2 (birra a doppio malto con grado saccarometrico in volume non inferiore a 15). Voglio dire che il consumatore deve essere messo in grado di poter decidere quale tipo di birra scegliere a seconda dei componenti.

Comprendo le esigenze produttive di alcuni paesi europei, ma non vedo la necessità di peggiorare qualitativamente la nostra birra.

Pertanto, l'approfondimento richiesto dovrà estendersi anche agli articoli 1 e 2.

GIOVANNI BIANCHINI. Sono favorevole alla proposta di rinvio al fine di chiarire le preoccupazioni di carattere sanitario espresse dai colleghi.

ELIO GIOVANNINI. Sono molto interessato al chiarimento relativo alle caratteristiche igieniche del nuovo prodotto, ma le ragioni che mi hanno spinto a sottoscrivere l'emendamento soppressivo dell'articolo 1 prescindono da questi chiarimenti: esse attengono alla volontà - a mio giudizio totalmente errata - di obbligare, in base ad una legge, i produttori italiani di birra a fare una birra peggiore di quella che attualmente producono.

LELIO GRASSUCCI. È certo che non esiste un obbligo, ma se la CEE non è disponibile a rivedere tutta la normativa sull'etichettatura, l'obbligo esiste perché nessuno produrrà più birra con malto puro, dal momento che ciò non risulterà dall'etichetta.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA
